



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
*Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014*  
**Gabinetto del Presidente**  
*Ufficio Europa ed Interventi Comunitari*

GURI n. 236 del 10-10-2014

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 82761)

### **SCHEMA DI SINTESI**

#### **Costituzione del Fondo**

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo» che continua la gestione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo gia' istituito presso l'INPS.

#### **Finalita' del Fondo**

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende rientranti, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di applicazione di cui all'art. 2 decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2000, n. 157, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro:

- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito.

#### **Prestazioni**

Il Fondo provvede:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;

2) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, e anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno e/o previsti da accordi collettivi di categoria;

3) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi;

b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

c) in via emergenziale, all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie anche al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI).

**leggi tutto :**

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-10&atto.codiceRedazionale=14A07681&elenco30giorni=true](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-10-10&atto.codiceRedazionale=14A07681&elenco30giorni=true)